



COMUNE DI CALVIGNASCO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria - prima convocazione - seduta pubblica

Delibera N. 35 del 23/12/2022

OGGETTO: **REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2021 - ANNO 2022.**

Adunanza **ordinaria di prima convocazione**, seduta convocata presso il Palazzo Comunale di Calvignasco - Via Fiume n. 5 a Calvignasco (MI) - Sala Consiliare, il giorno venerdì 16 dicembre 2022 - ore 21:00.

Alla trattazione dell'oggetto in epigrafe riportato risultano presenti i Signori:

N.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	GIUSEPPE GANDINI	X	
2	EMILIO FELICE BOSSI	X	
3	GIULIA RADICI		X
4	EMILIO LEO	X	
5	MARCO GAMMINO	X	
6	STEFANO PANDINI	X	
7	PIETRO POGLIANI	X	
8	MARINA BORBONI	X	
9	GIUSEPPE MOSCHINI	X	
10	SAURO RICCETTI		X
11	MATTEO MOTTA		X

Presiede il Sig. Giuseppe GANDINI, nella sua qualità di SINDACO. Partecipa alla seduta la dott.ssa Giulia CROPANO, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n.8 consiglieri su n. 11 consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta, quindi dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno.

All'appello risulta altresì **presente**, senza diritto di voto, il seguente Assessore, componente esterno della Giunta Comunale: la Sig.ra Mariella RUBINELLI.

II CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 con cui è stato adottato il *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare: l'art.42 che, nel disciplinare le *Attribuzioni dei consigli*, al secondo comma espressamente prevede che:
«2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
(*Omissis*)
e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
(*Omissis*)
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;»;
- il *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* di cui al D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 e successive modifiche ed integrazioni (più oltre anche detto T.U.S.P. ed, in particolare: l'art. 20 che, in tema di *Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*, espressamente dispone che:
«1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, **le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette**, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
3. **I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi** con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e **alla sezione di controllo della Corte dei conti competente** ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.
6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. (40)
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.»
- il vigente *Statuto Comunale* approvato con le delibere di Consiglio Comunale n. 36 del 24/09/1991 e n. 2 del 10/01/1992, in vigore dal 9/06/1994, così come da ultimo modificato con delibera di C.C. n. 28 del 17/09/2018, modifica entrata in vigore il 2/11/2018;
 - Il vigente *Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale* approvato con le deliberazioni di C.C. n. 11 del 13/03/1997 e n. 20 del 26/04/1997, così come da ultimo modificato con delibera di C.C. n. 37 del 28/11/2018;
 - il vigente *Regolamento di contabilità armonizzato* dell'Ente approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 7/04/2016;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 28/12/2021 *Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175- Ricognizione partecipazioni possedute – Anno 2021*;

RAVVISATA la necessità di ottemperare a quanto previsto dal citato art. 20 del T.U.S.P. per l'anno 2021 entro il termine perentorio del 31/12/2022 e che tali disposizioni riguardano unicamente le partecipazioni societarie e non si estendono pertanto ad altre forme partecipative;

RITENUTO, per completezza, dare atto che il Comune di Calvignasco fa parte del *CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI* con una quota di partecipazione diretta del 5% e che le finalità di detto Consorzio sono la *Gestione del servizio integrale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani, anche da insediamenti produttivi, artigianali o industriali, nonché la gestione del servizio di raccolta differenziata.*

DATO ATTO PERTANTO CHE, ad oggi, il Comune di Calvignasco detiene le seguenti partecipazioni:

CAP HOLDING S.P.A.

<i>Modalità di partecipazione</i>	<i>DIRETTA</i>
<i>Quotata</i>	<i>NO</i>
<i>Quota partecipazione</i>	<i>0,0623 %</i>
<i>Controllo</i>	<i>NO</i>

Il Comune di Calvignasco attraverso CAP HOLDING SPA risulta avere le seguenti partecipazioni indirette:

- AMIACQUE SRL (indiretta CAP HOLDING);
- ROCCA BRIVIO SFORZA SRL (indiretta CAP HOLDING);
- PAVIA ACQUE SRL (indiretta CAP HOLDING);

PRESO ATTO che, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, è stato predisposto il **Piano di razionalizzazione 2022** allegato alla presente (Allegato A) che il Consiglio Comunale, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio, anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

Relaziona il **Sindaco**;

ESAURITA la discussione consiliare;

ACQUISITI i pareri:

- del Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 139 e
 - dei Responsabili di Servizio competenti, ai sensi dell'art. 49
- del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Ad **unanimità** di voti favorevoli espressi, per alzata di mano, dagli **8 consiglieri presenti e votanti**

DELIBERA

1. di approvare il **Piano di razionalizzazione delle società partecipate** al 31/12/2021, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di dare atto che da detto Piano non emerge la necessità di operare nuove razionalizzazioni, ma vi è la sostanziale riconferma della partecipazione in CAP Holding S.P.A. già sancita in sede di revisione straordinaria operata nel 2017 e di razionalizzazione periodica nell'anno 2021;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art.134,comma IV, del D.L.vo 267/00;

Ad **unanimità** di voti favorevoli espressi, per alzata di mano, dagli **8 consiglieri presenti e votanti**

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI CALVIGNASCO
Città Metropolitana di Milano

PARERI

RESI AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000

PER LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8 DEL 23/12/2022

OGGETTO : REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N.100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2021 - ANNO 2022.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

- ☒ Parere favorevole.
- ☐ Parere sfavorevole per i seguenti motivi:

AREA AMMINISTRATIVA-AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott. Simone CODEGONI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

In ordine alla sola regolarità contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

- ☒ Parere favorevole
- ☐ Parere sfavorevole per i seguenti motivi: .

AREA FINANZE E TRIBUTI
IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Rag. Marinella MOLLASCHI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:

IL SINDACO
F.to Dott. Giuseppe GANDINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giulia CROPANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 del D.Lgs.267/2000)

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia della suesposta deliberazione di G.C. viene pubblicata, per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.267/2000 a partire dal

21 FEB. 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giulia CROPANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art.134 del D.Lgs.267/2000)

Si certifica che la suesposta deliberazione di Consiglio Comunale:

- ☐ è divenuta esecutiva il _____ essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.
(art.134, comma 3, D.Lgs.267/2000)
- ☒ è dichiarata immediatamente eseguibile per espressa deliberazione dell'Organo.
(art.134, comma 4, D.Lgs.267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giulia CROPANO

IO SOTTOSCRITTO MESSO COMUNALE DICHIARO CHE IL PRESENTE	
ATTO E' PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DI QUESTO	
COMUNE AL N. REG. PP	DAL 21 FEB. 2023 AL - 8 MAR. 2023
CALVIGNASCO LI,	21 FEB. 2023
IL MESSO COMUNALE	IL MESSO COMUNALE



COMUNE DI CALVIGNASCO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Patrimonio della PA

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2022**

(Art. 20, c. 1, TUSP)

SCHEDA DI RILEVAZIONE

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2021**

PREMESSA

il decreto legislativo 175/2016 *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica* comunemente abbreviato in T.U.S.P. all'art. 200 testualmente prevede:

comma 1) *Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;*

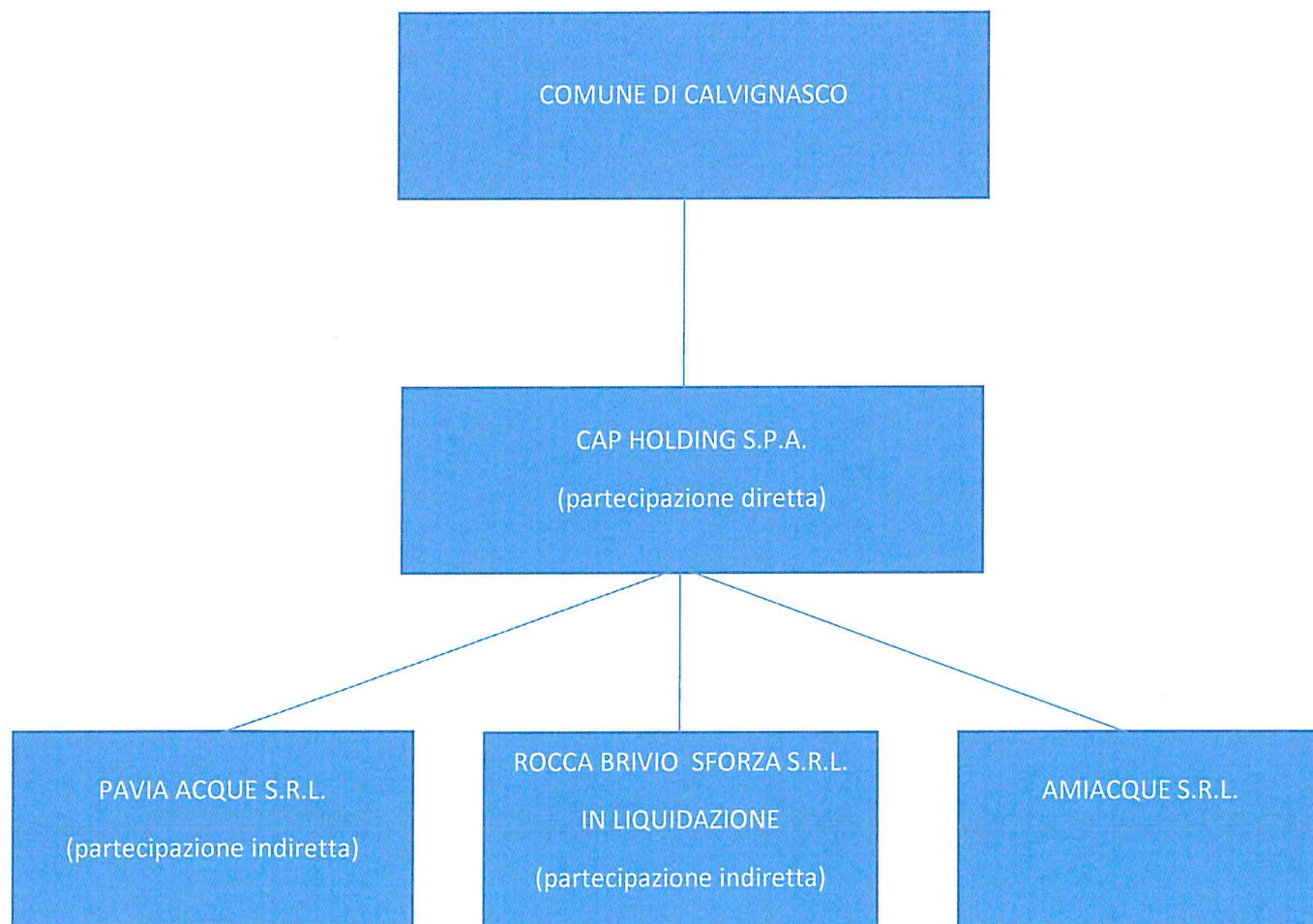
comma 2) *I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

comma 3) *I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

Il presente documento riepiloga le attività condotte ai fini della revisione prescritta dalla soprarichiamata normativa ed i relativi esiti.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE



RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	STATO DELLA PARTECIPAZIONE	NOTE
CAP Holding S.P.A.	13187590156	0,0623	Partecipazione in essere al 31/12/2021	La gestione del ciclo del sistema idrico integrato rientra pienamente nell'ambito di servizi di interesse generale e giustifica, quindi, il mantenimento della partecipazione societaria

Partecipazioni indirette detenute tramite CAP Holding S.P.A.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	STATO DELLA PARTECIPAZIONE	NOTE
Amiacque S.R.L.	03988160960	0,0623	Partecipazione in essere al 31/12/2021	Soggetto affidatario in house della gestione del ciclo dei rifiuti. Servizio di interesse generale L.R. 26/2003 e D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Servizio idrico integrato
Pavia Acque S.C.A.R.L.	02234900187	0,0062923	Partecipazione in essere al 31/12/2021	Soggetto affidatario in. Servizio di interesse generale L.R. 26/2003 e D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Servizio idrico integrato
Rocca Brivio Sforza S.R.L. In liquidazione	07007600153	0,03179792	In liquidazione	Società in liquidazione dal 21/04/2015

ANNO 2020: VALUTAZIONI E SCELTE DI RAZIONALIZZAZIONE

Informazioni relative all'unica partecipazione diretta dell'Ente.

CAP HOLDING S.P.A.	
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
Codice fiscale	13187590156
Denominazione	CAP Holding S.P.A.
Anno di costituzione della società	2000
Forma giuridica	Società per azioni
Stato della società	La società è attiva
Società per azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	Si (cfr. https://live.euronext.com/en/product/bonds-detail/s13491%7C21568/overview)
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA	
Stato	Italia
Provincia	Milano
Comune	Milano
CAP	20142
Indirizzo	Via Rimini 38
Telefono	02825021
Email	capholding@legalmail.it
SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA	
Attività esercitata	Servizio idrico integrato
Peso indicativo dell'attività	100
Società in house	Sì
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	No
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art.26, c.4	No
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n.175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.4, lett.A)	No
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti	No

speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato					
Società esclusa dall'applicazione dell'art.4 con DPCM (art.4, c.9)	No				
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA T.U.S.P.					
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi				
Numero medio di dipendenti	417,2				
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5				
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 111.746,82				
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3				
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 70.272,00 (delibera assemblea dei soci del 18/05/2018)				
	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Risultato d'esercizio (utile)	24.369.148	16.816.274	31.176.416	27.242.184	22.454.273
ATTIVITA' PRODUTTIVE DI BENI E SERVIZI					
	2021	2020	2019		
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	240.891.373	235.719.876	249.665.923		
A5) Altri ricavi e proventi	32.814.454	21.815.732	18.598.389		
QUOTA DI POSSESSO (quota diretta)					
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta				
Quota diretta	0,0623				
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE					
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Sì				
Attività svolta dalla Partecipata	Produzione di un servizio di interesse generale				
Descrizione dell'attività	CAP Holding S.p.A. ha in dotazione il patrimonio idrico (rete e impianti) dei propri soci e svolge le attività di: a. progettazione di impianti; b. gestione di impiantistica di potabilizzazione, depurazione e smaltimento di acque; c. studio, sviluppo, gestione e commercializzazione di tecnologie, anche informatiche, per la salvaguardia dell'ambiente, in relazione all'attività di gestione integrata delle acque; d. gestione di impianti energetici derivanti da trattamenti di acque reflue; e. messa in sicurezza, ripristino e bonifica di siti inquinati; f. raccolta, trasporto e smaltimento di reflui e di fanghi derivanti da processi di depurazione;				

	g. verifica dei consumi, bollettazione e riscossione delle tariffe; h. commercializzazione dei prodotti di smaltimento e quant'altro ritenuto utile per l'attuazione del Servizio Idrico Integrato.
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	No
ESITO DELLA RICOGNIZIONE	Mantenimento senza interventi
Note	La gestione del ciclo del sistema idrico integrato rientra pienamente nell'ambito di servizi di interesse generale e giustifica, quindi, il mantenimento della partecipazione societaria (anche in considerazione della normativa specialistica di settore). Tale decisione riconferma quanto già sancito in sede di revisione straordinaria 2017 (ex art. 24 del D.Lgs. 267/2000).

COMUNE DI CALVIGNASCO

**PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI
DEL 13/12/2022**

Al Sig. Sindaco
del Comune di
Calvignasco (MI)

Parere n° 12 del 13/12/2022

Oggetto: Parere del Revisore dei conti sulla Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Calvignasco possedute al 31/12/2021 - anno 2022 – Piano operativo di razionalizzazione periodica ex. Art. 20 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 T.U.S.P. come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017 n. 100

Il Revisore dei Conti,

VISTO

- L'art. 42, comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
- Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 e successive modifiche ed integrazioni (detto anche T.U.S.P.), ed in particolare l'art. 20;
- Il vigente *Statuto Comunale* approvato con le delibere di Consiglio Comunale n. 36 del 24/09/1991 e n. 2 del 10/01/1992, in vigore dal 09/06/1994, così come da ultimo modificato con delibera C.C. n. 28 del 17/09/2018, entrata in vigore il 02/11/2018;
- Il vigente *Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale* approvato con le deliberazioni di C.C. n. 11 del 13/03/1997 e n. 20 del 26/04/1997, così come da ultimo modificato con delibera C.C. n. 37 del 28/11/2018;
- Il vigente *Regolamento di contabilità armonizzato dell'Ente* approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 07/04/2016.

RILEVATO CHE

- Il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 T.U.S.P.);
- L'Ente ha l'obbligo di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di contenere i costi di funzionamento e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi.

Il Comune di Calvignasco al 31/12/2021 detiene le seguenti partecipazioni:

SOCIETA'	MODALITA' DI PARTECIPAZIONE	QUOTA PARTECIPAZIONE
CAP HOLDING S.P.A.	DIRETTA	0,0623%
AMIAQUE S.R.L.	INDIRETTA (attraverso la CAP HOLDING SPA)	0,0623%
ROCCA BRIVIO SFORZA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE		0,03179792%
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.		0,0062923%

ESAMINATO

- la proposta di delibera per l'approvazione della ricognizione ordinaria delle società partecipate;
- il Piano di razionalizzazione delle società partecipate al 31/12/2021 (Allegato A) predisposto applicando i criteri dettati dal D.Lgs. 175/2016, che il Consiglio Comunale intende adottare;
- visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili delle Aree amministrativa-affari generali e Area finanza e tributi;

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di Deliberazione in oggetto ed approva il Piano di razionalizzazione delle società partecipate al 31/12/2021 – anno 2022. Dall'analisi delle singole schede di ciascuna società partecipata dall'ente, non emergono partecipazioni societarie che non rispettano le sopra richiamate condizioni e per le quali la normativa imponga l'alienazione; pertanto, non emergono necessità di operare nuove razionalizzazioni. Riconferma il quadro delle partecipazioni societarie come da razionalizzazione periodica effettuata nel 2021, senza necessità di procedere a piani di riassetto e accerta la coerenza operativa del Comune alla cornice normativa del D.Lgs. 175/2016.

Saronno, 13 dicembre 2022

L'organo di revisione
(Dott. Giordano Capelletti)